

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARIP) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE -
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023.**

Componenti presenti in aula n. su n. 17 assegnati ed in carica.
Sono assenti i Consiglieri:

Il Sindaco propone un ampio dibattito e cede la parola all'Assessore Matteo Modica per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri Comunali come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, c. 3 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

La sopracitata Legge n. 147 ha disposto un'articolazione della nuova imposta in tre differenti entrate disciplinate dalle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 639 a 705:

al **comma 639**: "E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

al **comma 651**: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

al **comma 654**: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

al **comma 683**: “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

al **comma 688**: “(Omissis) Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. (Omissis) Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (Omissis). E' consentito il pagamento della TARI (Omissis) in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. (Omissis)”;

al **comma 702**: “Fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”;

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 738 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Il Decreto Legislativo n. 116 del 26 settembre 2020 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” ha apportato modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006, introducendo ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: **i)** rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, **ii)** configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, considerata la necessità dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni; **iii)** tener conto degli obiettivi di adeguamento e di standard di qualità; **iv)** valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di Governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori;

CONSIDERATO CHE:

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

La Deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale provvede anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Il Documento per la Consultazione dell'Autorità 196/R/RIF del 11 maggio 2021 recante "Primi orientamenti per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)", avviato con la Deliberazione 138/2021/R/RIF, illustra gli orientamenti generali dell'Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti. L'Autorità, nel suddetto documento, ha configurato una nuova metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2025 che, tra l'altro, prevede:

- La conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla Deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti Territorialmente Competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- L'introduzione di una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, valutando forme di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti (prospettando disincentivi per chi

conferisce in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia e incentivi per chi conferisce agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica e, in misura più contenuta, per chi conferisce a impianti di incenerimento con recupero energetico);

Il Documento per la Consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/R/RIF, recante "Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – Orientamenti finali", nel presentare i propri orientamenti finali in ordine alla definizione del nuovo Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, ha prospettato al contempo alcuni meccanismi specifici per la definizione di stimoli alla promozione dell'efficienza e dell'efficacia rivolti, per un verso, al contenimento degli oneri all'utenza finale e, per un altro, al riconoscimento di incentivi ai gestori commisurati alle performance gestionali e ambientali;

La Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 ha aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), disciplinando le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolato 2022/2025. Ne consegue che negli anni 2022/2025 saranno applicate tariffe determinate con nuova metodologia; ovvero, sia opportuno confermare l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla Deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti Territorialmente Competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; fermi restando i criteri di regolazione tariffaria già adottati nel precedente periodo regolatorio – in una visione fondata sulla *Circular Economy*, unitamente all'attenzione sull'efficienza e sulla promozione delle infrastrutture;

La Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante "Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF)" ha prospettato l'adozione di un approccio graduale al fine di contemperare, da un lato l'esigenza di rafforzare il livello di tutela degli utenti e dall'altro, la necessità di assicurare la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure prospettate di prestazione (qualità e quantità) e conseguentemente della tariffa corrisposta dagli utenti;

La succitata Deliberazione, all'articolo 2.1, al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio, ha introdotto l'obbligo di adozione di un'unica Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente Territorialmente Competente rispetto a quelli individuati dal TQRIF;

Il comma 2.2. della soprannominata Deliberazione ha stabilito che l'Ente Territorialmente Competente entro 30 giorni comunica al Gestore gli eventuali standard di qualità migliorativi che intende adottare rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio (art. 3 Allegato A). In caso di scelta di un obiettivo di miglioramento diverso da quello proposto dal Gestore, l'Ente ha l'obbligo di fornire adeguata motivazione;

La sopracitata Delibera Arera ha altresì stabilito all'art. 3 dell'Allegato che l'Ente Territorialmente Competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal Gestore del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani, ovvero dai Gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito;

Nella specie, Il Comune di Canegrate ha ravvisato la necessità di adottare lo schema della propria gestione dei Rifiuti Urbani nel quadrante regolatorio "Schema 1";

In merito ai profili di qualità contrattuale, che includono le prestazioni generalmente rese dal Gestore su richiesta dell'utente, nonostante nel settore dei rifiuti urbani non sia previsto un contratto tra gestore e utente e, gli obblighi in materia di qualità contrattuale siano disciplinati nel Contratto di Servizio stipulato tra l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore, ARERA nell'Allegato A della Delibera n. 15 ha presentato i propri orientamenti con particolare riguardo:

- Alle procedure per la gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
- Alla rateizzazione e alle modalità di pagamento, alle richieste di rettifiche e al rimborso degli importi non dovuti;
- Alle modalità per le richieste di attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di variazione o di cessazione dal servizio;

- Ai punti di contatto con l'utente, mettendo a disposizione uno sportello *online*, accessibile dalla *home page* del proprio sito internet o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l'utente può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o *web chat*;
- Agli obblighi di servizio telefonico, disponendo di almeno un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza, informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- Alle Cause e origini delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto;
- Ai tempi di risposta per le richieste effettuate dagli utenti;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

La Legge n. 166 del 19.08.2016 (di seguito: Legge Gadda-Antisprechi) incentiva grandi e piccole imprese a donare prodotti di prima necessità rimasti invenduti o inutilizzati. Ciò significa che le cessioni gratuite non generano un ricavo imponibile e i costi sostenuti sono deducibili. Accanto a tali incentivi, il legislatore ha poi previsto la facoltà per i Comuni di applicare un coefficiente di riduzione della parte variabile della Tariffa sui Rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (articolo 17);

La sopracitata Legge, successivamente, con l'approvazione della Legge di Bilancio del 2018, ha allargato il bacino di donatori includendo grossisti, aziende di distribuzione farmaceutiche, farmacie e parafarmacie ammettendo i seguenti prodotti donabili gratuitamente:

- Integratori alimentari;
- Presidi medico chirurgici;
- Prodotti farmaceutici;
- Cartolerie e cancellerie;
- Prodotti per la cura della casa e della persona;
- Biocidi (antiparassitari non agricoli);

Si tratta, quindi, di misure volte ad incentivare la "cultura del dono" che richiedono ai soggetti beneficiari di porre in essere una serie di adempimenti legati principalmente all'obbligo di comunicare la quantità totale dei beni donati. Infatti, le imprese che intendono fruire della riduzione Tari sono tenute a presentare domanda corredata da documentazione attestante la cessione a titolo gratuito delle eccedenze, quale ad esempio il documento di trasporto

richiesto dalla Legge Gadda che diviene in questo caso anche un parametro per quantificare il beneficio fiscale (art. 16);

La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, all'articolo 1, comma 48 prevede agevolazioni TARI per i pensionati residenti all'estero che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia che di seguito si riporta: ".....la Tassa sui Rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";

La Legge n. 118 del 5 agosto 2022 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" sul fronte ambientale, ha modificato il comma 10 dell'art. 238 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) inerente alla Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani (TARI), intervenendo sulla parte della disciplina relativa alle utenze non domestiche, che producono i rifiuti urbani;

L'art. 14 della Legge ha così riscritto il comma 10 dell'art. 238: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni";

L'utenza non domestica può quindi scegliere se conferire i propri rifiuti urbani al servizio pubblico o a quello privato per un periodo non inferiore a due anni e non più a cinque, come stabiliva il testo previgente. È stata inoltre eliminata la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 10: "salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza";

La modifica in esame ha infatti accolto l'osservazione formulata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che riteneva discriminatoria nei confronti dei gestori privati la possibilità, in capo alle utenze non domestiche, di rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni mentre non era consentito il contrario;

La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, deve essere comunicata al Comune, o al Gestore del Servizio Rifiuti, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Per l'utenza non domestica che sceglie di affidare la raccolta dei rifiuti urbani prodotti ad un gestore privato, non avvalendosi quindi del servizio pubblico, decade l'obbligo di corrispondere la quota variabile della TARI;

La succitata Legge ha inoltre aggiunto due nuovi compiti per l'ARERA, inserendo due commi all'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006:

"1-bis. ARERA definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti".

"1-ter. ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale";

La Legge n. 118/2022 ha inoltre apportato modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006, volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in seguito alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'Ambiente e prevede, tra l'altro, incentivi all'auto-compostaggio e al compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, includendo materiali quali carta e legno;

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 30 giugno 2021 "Approvazione Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) con Commisurazione Puntuale" ed in particolare:

l'art. 13 in tema di Determinazione e approvazione delle tariffe;

l'art. 14 in tema di Articolazione delle tariffe e attuazione del sistema di misurazione;

l'art. 16 in tema di Tariffe per le utenze domestiche;

l'Allegato 3 in tema di Ulteriori riduzioni ed agevolazioni;

Considerato necessario adempiere agli obblighi di cui al Regolamento:

applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari al 20% della quota variabile 1 (ex art. 23);

la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 30 sacchi da 60 litri (lett. a);

la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi sanitari nella misura di n. 60 sacchi da 60 litri (lett. b);

il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze (comma 8 dell'art. 16);

applicazione alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili una riduzione pari al 5% della quota variabile (ex art. 24 comma 4);

riduzione del 5% della quota fissa e nella quota variabile 1 i locali pubblici che non installano i videogiochi (art. 27 all. 3 lett. a);

Dato atto che le agevolazioni ed esenzioni sono disposte con oneri accollati alla fiscalità generale del Comune;

Stabilite le seguenti scadenze per il pagamento della TARI anno 2023:

Utenze domestiche:

1° rata: 31/05/2023 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2023

2° rata: 30/09/2023 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2023

3° rata: 03/12/2023 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2023

Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2024 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2024 nel caso di importi superiori a Euro 30,00, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);

Utenze non domestiche:

1° rata: 31/05/2023 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2023

2° rata: 30/09/2023 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2023

3° rata: 03/12/2023 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2023

Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2024 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2024 nel caso di importi superiori a Euro

100,00, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);

CONSIDERATO CHE:

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Il Comune non intende applicare né la tariffa di cui al comma 667, né la tariffa di cui al comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, bensì mantenere il tributo TARI introducendo la commisurazione di parte della quota variabile della tariffa alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotta da ciascuna utenza;

Nel rispetto di quanto disposto dal citato D.M. del 20 aprile 2017, il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico della frazione di Rifiuto Urbano Residuo (RUR), procedendo alla consegna ad ogni utenza domestica e non domestica di sacchi e contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, i quali vengono intercettati in sede di conferimento attraverso antenne installate a bordo dei mezzi di raccolta, consentendo di misurare il numero dei conferimenti ed il volume complessivo dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza;

Tale sistema di raccolta, oltre che alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, consente la commisurazione della tariffa sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 anche, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza;

Dato atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana;

VISTI:

La Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 31 maggio 2022 "Tassa sui rifiuti (TARIP) con Commisurazione Puntuale – Approvazione Piano finanziario e Approvazione Tariffe anno 2022;

La Deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 21 dicembre 2022 "Affidamento Servizio di Gestione Tassa Rifiuti (TARIP) con Commisurazione Puntuale – Affidamento Servizio *in house providing* AMGA periodo 01.01.2023-31.12.2024 e Approvazione bozza del Contratto di Servizio";

La Deliberazione Giunta Comunale n. 232 del 28.12.2022 "Approvazione Carta Qualità del Servizio di Gestione Tariffe e Rapporti con gli utenti nell'ambito del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani";

Il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;

- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267\2000, riportati in allegato;

Con voti favorevoli n. , contrari n. () espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di richiamare quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di stabilire le scadenze sopra richiamate per il pagamento della TARI anno 2023:

Utenze domestiche:

1° rata: 31/05/2023 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2023

2° rata: 30/09/2023 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2023

3° rata: 03/12/2023 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2023

Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2024 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2024 nel caso di importi superiori a Euro 30,00, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);

Utenze non domestiche:

1° rata: 31/05/2023 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2023

2° rata: 30/09/2023 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2023

3° rata: 03/12/2023 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2023

Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2024 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2024 nel caso di importi superiori a Euro 100,00, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);

DI APPROVARE:

Il prospetto di definizione delle tariffe della TARI con commisurazione puntuale anno 2023 che unito al presente atto quale Allegato n. 1 ne forma parte integrante e sostanziale;

Le seguenti integrazioni della disciplina:

Applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari al 20% della quota variabile 1 (ex art. 23);

La consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 30 sacchi da 60 litri (lett. a);

La consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi sanitari nella misura di n. 60 sacchi da 60 litri (lett. b);

Il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze (comma 8 dell'art. 16);

Applicazione alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili una riduzione pari al 5% della quota variabile (ex art. 24 comma 4);

Riduzione del 5% della quota fissa e nella quota variabile 1 i locali pubblici che non installano i videogiochi (art. 27 all. 3 lett. a);

DI DARE ATTO CHE:

Le agevolazioni ed esenzioni sono disposte con oneri accollati alla fiscalità generale del Comune;

Sull'importo della Tassa sui Rifiuti si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art.19 del D.lgs n. 504/1992;

DI TRASMETTERE:

La presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, a norma dell'art. 13, comma 15, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019;

Copia del presente atto al Gestore AMGA Legnano S.p.A. con sede in Legnano Via Per Busto Arsizio n. 53;

Di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione sull'apposito sito Internet della presente deliberazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. , contrari n () espressi per alzata di mano dai n. consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

All.ti:

Prospetto Tariffe TARIP anno 2023;

Parere Dlgs n. 267/2000;



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: tributi@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

Parere preventivo artt. 49 - 147 bis comma 1 -153 comma 5 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla deliberazione n. _____ assunta in data _____

GIUNTA COMUNALE

X CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARIP) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Tributi Personale Demografici
(Enrico Cozzi)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.



LA RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione Economica
(Fulvia Calcinno)